



COMUNE DI FONTANIVA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di CC n. 36 del 10.07.2020

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Fontaniva, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso i canali e le pagine web ufficiali del Comune di Fontaniva (tramite i social Network YouTube, Facebook o analoghi per diffusione mediatica e di condivisione), al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche gli incontri delle Commissioni Consiliari e della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori per le consultazioni elettorali locali, regionali, nazionali ed europee.
4. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Autorizzazioni: riprese di soggetti terzi

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, almeno 48 ore prima della riunione Consiliare ordinaria o straordinaria e 24 ore prima di quella d'urgenza, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e della Direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione dei dati della Pubblica Amministrazione sul web (*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014*), restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti

durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

5. L'autorizzazione alla ripresa e diffusione delle sedute consiliari da parte di terzi potrà essere richiesta e concessa anche annualmente, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e del vigente regolamento.

Art. 3: Informazioni e privacy

1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

2. Il Presidente del Consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web, specificando il sito in cui è trasmessa la seduta.

3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, tutte le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sono pertanto vietate le riprese del pubblico presente in sala.

4. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare saranno orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

5. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune fino alla seduta Consiliare successiva; le registrazioni saranno quindi archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico Comunale.

6. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di particolari categorie di dati come definite dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

7. Analoga procedura verrà attuata in presenza di argomenti iscritti all'ordine del giorno "in seduta segreta".

8. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4: Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un addetto del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è il Sindaco *pro tempore*, legale rappresentante dell'Ente.
3. Il gestore privato cui viene affidato l'eventuale incarico di ripresa viene nominato Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Art. 5: Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e della Direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione dei dati della Pubblica Amministrazione sul web (*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014*).

Art. 6: Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.